

# VADEMECUM ASSENZE PER MALATTIA DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO.

# A) Personale docente con contratto a tempo indeterminato.

# I riferimenti normativi

Art. 23 del C.C.N.L. del 4.8.1995 con le modifiche di cui all'art. 49 del C.C.N.L. DEL 26.5.1999, art. 17 del CCNL del 24.7. 2003.

#### 1. Premessa.

Poiché l'assenza per malattia si configura come un diritto e non interrompe il rapporto di lavoro, il docente collocato in malattia conserva tutti i diritti ed è tenuto a tutti gli obblighi connessi al suo stato.

La discrezionalità dell'Amministrazione scolastica è limitata al solo accertamento della sussistenza dei presupposti, costituiti dall'esistenza dell'infermità e dei suoi effetti temporaneamente invalidanti. Cosicché, una volta che sia stato certificato il carattere temporaneamente invalidante della malattia, l'assenza per motivi di salute non può essere negata. Le assenze per malattia sono autorizzate dal dirigente scolastico.

## 1. La durata.

La durata massima dell'assenza per malattia è stabilita in 18 mesi (548 gg.), sia se fruita in un unico periodo senza soluzione di continuità sia se frazionata in più periodi; in questo ultimo caso, si sommano tutti i periodi di assenza per malattia fruiti nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso, che pertanto rappresenta un arco temporale mobile che va verificato di volta in volta. Si ricorda che il primo triennio di riferimento, che non aveva effetto retroattivo, decorreva dall'entrata di entrata Ad esempio: se il dipendente è assente per malattia nel periodo che va dal 10 aprile 2005 al 15 agosto 2005, l'arco del triennio di riferimento abbraccerà il periodo dal 16 agosto 2002 al 15 agosto 2005. Nel suddetto periodo, tutte le assenze per malattia si sommano, sia agli effetti della determinazione della durata massima (18 mesi), sia agli effetti della retribuzione.

I periodi di assenza per malattia entro i 18 mesi non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Essi sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché del trattamento di fine rapporto. Sono inoltre validi ai fini della maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse. Non sono invece validi ai fini del compimento del prescritto periodo di prova o dell'anno di formazione.

Allo scadere dei 18 mesi, qualora sussistano particolari motivi di gravità, il docente può chiedere a domanda un ulteriore periodo di 18 mesi senza retribuzione, ai soli fini della conservazione del posto. Tali periodi di assenza privi di contribuzione, se successivi al 31.12.1996, ai sensi del D. Lgs. n. 564 del 16.9.1996 possono, a domanda, essere riscattati, ai fini pensionistici, dagli interessati. Prima di autorizzare l'ulteriore periodo d'assenza, l'Amministrazione scolastica deve procedere



all'accertamento delle condizioni di salute del richiedente presso l'ASL, per stabilire la sussistenza di un effettivo stato di permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Allo scadere dei limiti massimi d'assenza oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento diagnostico, il docente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo l'indennità sostitutiva di preavviso. Se, invece, il docente dichiarato inidoneo all'insegnamento, risulta idoneo ad altre eventuali mansioni, può presentare domanda di collocazione fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti coerenti con la sua preparazione culturale e professionale; la mancata richiesta di utilizzazione autorizza l'amministrazione a procedere alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, sempre con la corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso.

L'utilizzazione è disposta dal Direttore Regionale, sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Sono fatte salve, dalle vigenti disposizioni in merito, le norme speciali richiamate dall'art. 23 comma 7 del CCNL 4.8.1995, che garantiscono il diritto alla conservazione del posto per coloro che sono affetti di TBC, nonché le norme, contenute nella Legge 26.6.1990 n. 162 assorbita dal D.P.R. 9.10.1990 n. 309, che garantiscono il diritto alla conservazione del posto per coloro che devono partecipare attivamente all'assistenza di propri familiari in particolari programmi terapeutici.

# 2. La modalità di computo dei periodi di assenza per malattia.

I periodi d'assenza per malattia, come si è detto, non possono superare in un triennio la durata complessiva di 18 mesi, secondo quanto aveva stabilito l'art. 23 comma 1 del CCNL del 4.8.1995 ora riconfermato dall' art 17 del CCNL del 24.7.2003. Il computo dei periodi di assenza deve essere fatto per mesi e non per giorni, sia quando l'assenza venga effettuata in un'unica soluzione, sia quando si tratti di più periodi senza interruzioni. Nel computo del mese si deve tener conto del giorno iniziale e non deve essere compreso il giorno finale. Ad esempio: la richiesta di un mese di assenza a decorrere dal 10.2.2003 va concessa fino al 9.3.2003; la richiesta di due mesi dal 16.9.2003 al 15.11.2003; la richiesta di 30 giorni dal 15.2.2003 va concessa fino al 16.3.2003. Qualora le richieste di assenza si riferiscano a periodi non continuativi, i mesi si considerano tutti di 30 giorni. Così, partendo dal presupposto reale che 18 mesi di assenza corrispondono a 548 giorni (365:12X18), se un docente ad una prima assenza per malattia di 14 mesi (gg. 456 = 365:12X14) fa seguire una seconda richiesta di 80 giorni, l'eventuale terza richiesta non potrà superare la complessiva durata di 12 giorni (456+80+12 = 548).

# 3. L'assenza per malattia e i giorni festivi.

I giorni festivi iniziali e terminali di un periodo d'assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata, mentre i giorni festivi intermedi al periodo rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano fra due periodi di assenza per malattia fruiti senza interruzione. Analogamente, i giorni festivi intercorrenti tra un periodo di assenza per malattia e uno di ferie o di aspettativa per motivi di famiglia devono essere compresi nei relativi giorni di assenza. Peraltro, qualora ad un'assenza per malattia collocata alla fine della settimana lavorativa (venerdì-sabato) si aggiunga l'assenza del martedì, dopo la domenica e la giornata libera coincidente col lunedì, il docente può valersi della circostanza, per interrompere la durata continuata della malattia col rendersi disponibile alla ripresa del servizio nel giorno di lunedì, di solito libero; se la ripresa del servizio non c'è, il periodo di malattia va, senza interruzione, dal venerdì al martedì successivo.

# 4. Il trattamento economico durante l'assenza per malattia.



- Nei primi 9 mesi intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato: nell'ambito di tale periodo, per malattie superiori a 15 gg. lavorativi che comportino il ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al docente compete anche ogni trattamento economico a carattere fisso e continuativo.
- Al 90% della retribuzione, dal 10° al 12° mese.
- Al 50% della retribuzione, dal 13° al 18° mese.
- Nessuna retribuzione, per l'ulteriore periodo di assenza di 18 mesi.

#### N.B. Trattenuta per assenza per malattia, interpretazione ARAN dell'art. 17 comma 8 del C.C.N.L. 24.7.2003.

L'ARAN recentemente ha precisato che la decorrenza economica della norma prevista dall'at. 17 comma 8 è da considerarsi dall'1.9.2002 e non dalla data di sottoscrizione del contratto il 24.7.2003.

Pertanto non si effettuano più trattenute sulla retribuzione professionale docenti (RPD) in caso di assenze per malattia inferiori a 15 giorni a partire dalla decorrenza economica del contratto di lavoro e cioè dall'1.1.2002, questo pone fine alle iniziative assunte unilateralmente dal Ministero dell'economia che aveva imposto la riduzione della RPD ( per gli insegnanti) e della CIA ( per il personale ATA) per le assenze precedenti il 24 luglio 2003.

# 5. Le assenze per gravi patologie.

Nei casi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal calcolo del periodo di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche quelli legati alle terapie certificate dalla competente ASL: pertanto, per tali assenze, spetta l'intera retribuzione. Tuttavia, è necessario che la competente ASL certifichi in maniera chiara e inequivocabile che il docente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale invalidità.

La normativa che disciplina specificamente le assenze per gravi patologie (artt. 23 comma 8 bis del CCNL 26.5.1999 e 17 comma 9 del CCNL del 24.7.2003), per le quali, come si è detto, è prevista la retribuzione intera e l'esclusione dal consueto computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non definisce con esattezza le "gravi patologie", lasciandone nel generico la dizione nell'affermare che si deve trattare di gravi patologie. Peraltro, la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, ma deve essere accertata e certificata dalla competente ASL. Inoltre, la gravità della patologia deve essere collegata all'effettuazione di terapie che per loro natura e modalità di svolgimento possono essere temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il docente. Pertanto, nella certificazione che il docente deve esibire, non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve essere anche specificato il tipo di terapia adottato. Tale certificazione deve essere rilasciata da medici dell'ASL, che si tratti del medico di famiglia o dello specialista che opera presso gli ambulatori ASL: non è idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.

Si ritiene utile indicare di seguito l'elenco delle malattie considerate croniche ed invalidanti ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera a) del D.Lgs del Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124.

ACROMEGALIA E GIGANTISMO - AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO - ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE - ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA –

ARTRITE REUMATOIDE – ASMA – CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE – COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN – DEMENZE – DIABETE INSIPIDO – DIABETE MELLITO – DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL – EPATITE CRONICA (ATTIVA) -EPILESSIA - FIBROSI CISTICA - GLAUCOMA -INFEZIONE DA HIV - INSUFFICIENZA CARDIACA - INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) – INSUFFICIENZA RENALE CRONICA - INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA - IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTETIPO II A e II B – IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA - IPRECOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III -IPERPARATIROIDISMO, **IPOPARATIROIDISMO IPOTIROIDISMO** IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) - LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO - MALATTIA DI ALZHEIMER - MALATTIA DI SJOGREN - IPERTENSIONE ARTERIOSA - MALATTIA O SINDROME DI CUSHING - MIASTENIA GRAVE - MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO - MORBO DI BUERGER - MORBO DI PAGET - MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI – NANISMO IPOFISARIO – NEONATI PREMATURI IMMATURI A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE NEUROMIELITE OTTICA - PANCREATITE CRONICA - PSICOSI - PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) – SCLEROSI MULTIPLA - SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) - SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO - SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI - SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (CUORE, RENE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) – SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA – SPONDILITE ANCHILOSANTE - TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA) - TIROIDITE DI HASHIMOTO.

# 6. La comunicazione alla scuola dell'assenza per malattia.

L'assenza per malattia, salvo l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata per telefono, per fax, per telegramma o per altre vie brevi (vedi modulistica) all'istituto scolastico o educativo di servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione di un periodo di assenza già fruito.

# 7. La certificazione medica.

Il docente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi, entro e non oltre i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dell'eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La decorrenza dell'assenza non necessariamente deve coincidere con la data del rilascio del certificato medico. Nella pratica si possono determinare i seguenti due casi:

- a) se il certificato è rilasciato con decorrenza dallo stesso giorno in cui il docente ha già prestato servizio (la mattina lavora e nel pomeriggio si ammala), l'assenza dal servizio comprende il numero di giorni di prognosi decurtato di uno, che è teoricamente quello di rilascio del certificato, ad esempio se la prognosi lavorativa supponiamo sia di 20 giorni, l'assenza dal servizio è per 19 giorni, poiché il 20° giorno coincide con il giorno del rilascio del certificato;
- b) se il certificato attesta che il docente dichiara di essersi ammalato dal giorno immediatamente precedente quello del suo rilascio, il certificato copre anche tale giorno di assenza e il conteggio della prognosi parte non dalla data del rilascio del certificato bensì da quella attestata dal medico come data in cui il docente gli ha dichiarato di essersi ammalato (cfr. Sentenza del Pretore di Lecco 30.4.1988). Di seguito si procede a un esempio per chiarire questa seconda ipotesi. Il docente si assenta il 4.2.2005, ma il certificato medico è rilasciato il 5.2.2005 con la precisazione "dichiara di



essersi ammalato dal 4.2.2005": se la prognosi è di tre giorni, il periodo coperto dal certificato va dal 4.2.2005 al 6.2.2005.

# 8. La visita fiscale.

L'istituzione scolastica o educativa oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio, in caso di docenti utilizzati o comandati, può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia tramite l'ASL competente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Il controllo non è disposto se il docente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Il docente che durante l'assenza per malattia per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio dichiarato all'amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

Il docente assente per malattia, anche se dispone di documentata autorizzazione ad uscire da parte del medico curante, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

La permanenza del docente nel proprio domicilio durante le fasce orarie può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di leggi. Qualora debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi (che devono essere, a richiesta, documentati), è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

L'art. 49 del CCNL 26 maggio '99, modificando in un punto il dettato del precedente testo contrattuale (cfr. comma 11 art. 23 del CCNL 4 agosto '95), ha trasformato quello che risultava come un obbligo dell'Amministrazione, che "disponeva" la visita fiscale, in un'iniziativa rimessa alla discrezione del dirigente, che "può disporre" la visita fiscale; pertanto, all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà e non attribuito l'obbligo di attivare la visita fiscale.

Inoltre, in esso viene sancito il divieto di disporre la visita fiscale in caso di ricovero in ospedale pubblico o convenzionato.

#### • Modalità d'effettuazione della visita fiscale.

Le ASL devono garantire l'effettuazione delle visite di controllo domiciliare entro lo stesso giorno della richiesta. Il medico incaricato del controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l'esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio, redigendo il relativo referto in triplice copia (due da consegnare giornalmente all'ASL e una per il docente). Qualora il docente non accetti l'esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale dell'Unità Sanitaria Locale. Il medico incaricato del controllo invita il docente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo, qualora ritenga esaurita la malattia. Se il docente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un'infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo. Anche nel caso di riduzione del periodo di malattia, il docente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo; se non riassume servizio, l'amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall'impiego. Peraltro, il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve darne adeguata motivazione scritta. Nel caso in cui il docente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l'invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno



successivo non festivo. Va chiarito che l'obbligo di giustificare l'assenza dal domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il docente si è sottoposto alla visita ambulatoriale.

#### • Assenza dal domicilio durante la malattia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 12.9.1983 n. 463 convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, in caso di assenza, senza giustificato motivo, dal domicilio indicato all'amministrazione per il controllo durante le fasce orarie, si incorre nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo. Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 3.2.1988, se ha giudicato legittima la perdita dell'intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare, ha previsto un'ulteriore visita fiscale di controllo nei rimanenti giorni di malattia, perché possa essere applicabile la sanzione della decurtazione al 50% del trattamento economico. Pertanto, solo nel caso che il docente risulti assente ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo, sarà possibile disporre tale riduzione. D'altra parte, il limite di dieci giorni rappresenta il periodo massimo per il quale è possibile operare la trattenuta della retribuzione completa: essa, ovviamente, dovrà essere calcolata sulle effettive giornate d'assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci. Perché si possa legittimamente procedere alla sanzione economica, è necessario che il medico di controllo, constatata l'assenza del docente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione, contenente l'invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno successivo non festivo ed a giustificare l'assenza dal domicilio presso la scuola di appartenenza entro 15 giorni. Decorso il suddetto termine senza che il docente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella da lui prodotta, l'amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, dandone comunicazione all'interessato.

La sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei casi in cui l'assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi, che il docente ha l'obbligo di documentare. La Corte di Cassazione: a) con sentenza datata al 23.7.1998, ha affermato che la necessità di sottoporsi durante le fasce di reperibilità a trattamenti fisioterapici fuori del proprio domicilio può costituire un giustificato motivo dell'assenza: ma il dipendente deve fornire la prova dell'impossibilità di effettuare tali cure utilizzando orari diversi, se non a prezzo di gravi sacrifici; b) con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato che costituisce valido motivo di giustificazione dell'assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità la necessità di recarsi dal proprio medico curante per l'insorgere di una colica o per accertamenti immediatamente urgenti. Anche la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3142/2002 ha stabilito che il docente assente per malattia non reperibile a casa nelle fasce orarie previste non è passibile di sanzioni, quando l'assenza da casa è dovuta a causa di forza maggiore oppure alla necessità di sottoporsi a visite mediche in orario coincidente con le fasce di reperibilità. Dopo la visita fiscale, non esiste più obbligo di reperibilità per successivi controlli, giacché esso risulterebbe limitativo del diritto di spostamento del dipendente, e talvolta non compatibile con le necessità terapeutiche (Corte di Cassazione, sentenza n. 1942 del 10.3.1990): tale precisazione, però, non è menzionata nelle norme del CCNL sottoscritto il 24.7.2003.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 4247 del 2.3.2004 ha ribadito che il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove adduca come giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo quello di avere, nell'occasione, effettuato una visita presso il suo medico di fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria 10-12 e 17-19, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità. In buona sostanza il dipendente deve dimostrare che l'allontanamento dal proprio domicilio durante la fascia oraria di reperibilità sia stata l'unica strada ragionevole perseguibile per la tutela del proprio stato di salute.

#### • Visita di controllo all'estero.



La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.1998, ha affermato che rientra nel dovere di diligenza di un dipendente, se si ammala all'estero, accertarsi (anche mediante semplice telefonata) che il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato di malattia e dell'indirizzo dove eventualmente disporre l'effettuazione della visita fiscale.

# • Visita fiscale effettuata presso un albergo.

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 9.10.98, ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. In tal caso il dipendente ha l'onere di comunicare con precisione l'indirizzo di riferimento per l'eventuale visita di controllo.

## • Visita di controllo nel caso di malattia conseguente ad infortunio sul lavoro.

La Corte di Cassazione con sentenza in data 2.6.1998 ha affermato che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, le fasce orarie di reperibilità, previste dalle sole malattie ordinarie, non vanno rispettate.

# Guasto al campanello.

Legittimamente è considerata ingiustificata l'assenza di un dipendente, se non sia stato impossibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell'abitazione del dipendente stesso (TAR Lombardia 17.11.1997 n. 1946).

#### • Cambio del domicilio senza darne comunicazione.

L'assenza dal domicilio durante la visita fiscale di controllo deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dallo stesso senza informare l'amministrazione. (TAR Abruzzo 7.2.1997 n. 56). La Corte di Cassazione con sentenza del 1996 ha affermato che la mancata effettuazione alla visita di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per l'inesatta comunicazione del proprio domicilio configura l'ipotesi dell'irreperibilità al domicilio.

# • Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche.

La Corte di cassazione con sentenza in data 23.7.1998 ha affermato che l'assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.

# Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante.

La corte di cassazione con sentenza in data 4.3.1996, ha affermato che deve considerarsi giustificata l'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l'insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.

#### • Visita ambulatoriale.



Non è raro il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte.

In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo.

La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata. (Corte di Cassazione sentenza del 14.9.1993).

# • Prospetto riepilogativo.

Assenza alla prima visita fiscale	Perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia o per il minor periodo che precede la seconda visita.
Assenza alla seconda visita fiscale	Perdita del trattamento economico per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia; riduzione del trattamento economico del 50% per i giorni successivi.
Assenza alla visita domiciliare, per giustificato motivo, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale.	Perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia.
Assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che conferma malattia.	Perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

# 9. La modulistica.

Per usufruire di un'assenza nell'ambito dei primi 18 mesi, non è richiesta apposita domanda scritta, ma la semplice comunicazione, anche solo orale, che, salvo impedimento, deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza. Tale comunicazione si rinnova nel caso di proroga dell'assenza per malattia. La presentazione della domanda scritta è invece richiesta nel caso in cui il docente intenda usufruire degli ulteriori 18 mesi.

41	ď	r	ig	e	n	t	e	9	S	20	)	l	ı	S	t	į	C	C	)
de	1.																		



686-1101 Indiana Programma Programma						
Il/La sottoscritto/a Prof./ins						
COMUNICA						
ai sensi dell' art. 17 del CCNL del 24.7. 2003, la propria assenza dal servizio per motivi di salute per il periodo dal// giorni, per complessivi mesi/giorni						
allega certificato medico alla presente comunicazione.						
DataFirma						

# B) Personale docente con contratto a tempo determinato.

# I Riferimenti normativi.

Oggetto: richiesta assenza per malattia prof/ins

Art. 25 del CCNL 4.8.1995, art 49 CCNL del 26.5.1999, art. 19 CCNL del 24.7.2003.

Al personale docente assunto a tempo determinato, agli insegnanti di religione che non hanno ancora raggiunto il quinto anno di servizio (di cui all'art. 3 comma 6 D.P.R. 399/1988) e al personale docente non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 Legge 20 maggio 1982 n. 270, in materia di assenze per malattia si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le stesse disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

 Personale docente assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi di assenza per malattia in un triennio scolastico. E' caduta la distinzione tra personale docente al secondo anno e personale al primo anno di servizio. La retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Ai fini del computo dei nove mesi di assenza, il triennio da prendere a riferimento decorre dalla data di decorrenza della prima assenza:



ad esempio, se un docente è inizialmente assente per malattia nel periodo dal 1.3.2000 al 30.4.2000, il triennio entro cui va fatto il conteggio dei nove mesi comprende l'anno scolastico 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.

 Personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D. Lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988.

Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di assenza per malattia non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Anche in questo caso la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

• Il personale docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico.

Per tale personale docente si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Al personale docente in questione, il trattamento economico è corrisposto dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo. Per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro sono retribuite le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero del titolare assente. Sono inoltre retribuiti i periodi di sospensione dell'attività didattica (Natale e Pasqua) se il rapporto di lavoro risale ad almeno 7 giorni prima e termina almeno 7 giorni dopo la sospensione.

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre i periodi di assenza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.(comma 6 art. 19 CCNL 24.7.2003)

Anche al personale docente assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie previste per i docenti con contratto a tempo e indeterminato ( vedi paragrafo n.5).

• Modulistica per assenza per malattia ad uso del personale docente a tempo determinato.

	Al dirigente scolastico del
Oggetto: richiesta assenza per malattia prof/ins	
II/La sottoscritto/a Prof./ins	nato/a il



residente a	Via/Piazza	, n,
docente con contratto a tempo d	eterminato presso	per
l'insegnamento di	,	
	COMPAGA	
	COMUNICA,	
ai sensi dell' art. 17 del CCNL	del 24.7. 2003, la propria as	senza dal servizio per motivi di salute
per il periodo dal//		
A.11 (20) (1) 11		
Allega certificato medico alla p	resente comunicazione.	
Data		Firma